

# CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SUI CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

## Articolo 1 - Oggetto del contratto

1. Il presente Contratto Decentrato Integrativo ha per oggetto la definizione dei criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del D.lgs. 163/2006.

## Articolo 2 - Quota di fondo da stanziare

- 1. Fermo restando il limite massimo previsto dalle diposizioni normative in materia rispetto all'importo posto a base di gara, il regolamento determinerà la percentuale effettiva da stanziare, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, secondo i seguenti criteri:
  - a) entità dell'opera: la percentuale della somma da stanziare è inversamente proporzionale all'entità dell'opera da realizzare;
  - b) complessità dell'opera: la percentuale della somma da stanziare è direttamente proporzionale alla complessità dell'opera da realizzare; il regolamento individuerà i parametri descrittivi per definire la complessità dell'opera o lavoro, in correlazione alle disposizioni del d.lgs. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010.
- 2. Il parametro riferito all'entità dell'opera (PE) è compreso tra 1,00 e 0,80 del limite massimo sopra citato.
- 3. Il parametro riferito alla complessità dell'opera (PC) è compreso tra 1,10 e 0,85 del limite massimo sopra citato.
- 4. La determinazione della percentuale da applicare sarà effettuata secondo la formula PE+PC, da ricondurre, eventualmente, al limite massimo, laddove superiore. Nel caso in cui le disposizioni di legge in materia prevedano una differente percentuale di alimentazione del Fondo, i parametri di entità (PE) e di complessità (PC) sono ricondotti proporzionalmente al nuovo limite.

## Articolo 3 – Riparto delle somme

- 1. L'80% della somma massima, determinata ai sensi dell'articolo 2, viene ripartita tra i soggetti indicati dal Regolamento, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:
  - a) l'incentivo totale è ripartito in due macro fasi:
    - 1) *progettuale:* dal progetto preliminare al progetto esecutivo, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
    - 2) esecutiva: dal verbale di inizio lavori al collaudo, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  - b) al riparto dell'incentivo compartecipano tutti i soggetti che intervengono nella fase di progettazione, direzione lavori e collaudo, redigendo e firmando i relativi elaborati tecnici; concorrono, altresì, al riparto i loro collaboratori che, pur non firmando il progetto, partecipano, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione;
  - c) il regolamento individua le percentuali di incentivo spettanti per lo svolgimento delle attività ricomprese all'interno delle due macro fasi;
  - d) spetta al Dirigente, all'atto dell'avvio della progettazione preliminare, la definizione delle percentuali effettive, da applicare in relazione alla tipologia di opera.

3

A Sh

- 2. Il Dirigente, nella definizione delle percentuali effettive, tiene conto:
  - a) delle *responsabilità* connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte ed eventualmente non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta;
  - b) della complessità delle opere;
  - c) dei tempi di esecuzione delle prestazioni.
- 3. Il Regolamento stabilisce, altresì, i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del D.P.R. n. 207/2010, depurato del ribasso d'asta offerto. Tali riduzioni costituiscono economie al pari delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione.
- 4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

#### Articolo 4 – Applicazione del Regolamento

1. Il regolamento si applica alle attività espletate dal 19 agosto 2014.

Como, lì 24 maggio 2016

#### DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

IL PRESIDENTE
Il Segretario Generale Supplente
Avv. Marina Ceresa

CGIL FP

CISL FPS

UIL FPL

DICCAP

**CSA** 

R.S.U.

Fernandalaya CEL F

#### Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti si impegnano a concretizzare nel corso dell'anno momenti di informativa sulle procedure attuative dell'incentivazione.

2